ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 31 LUGLIO 1980 [1]

Rosina Jacobucci
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 163/80 R

Nella causa 163/80 R,

ROSINA JACOBUCCI, funzionaria della Commissione delle Comunità europee in servizio presso l'Ufficio stampa e informazioni di Roma, con l'avv. Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, 11 a, rue de la Porte-Neuve, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet,

convenuta,

causa avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione di una decisione con cui la Commissione ha disposto il trasferimento della ricorrente dall'ufficio di Roma alla sede di Bruxelles.

IL GIUDICE CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE DELLA CORTE ai sensi degli artt. 96, § 1, 85, 2° comma, e 11, 2° comma, del regolamento di procedura,

ha emesso la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

1 Con ricorso dell'11 luglio 1980 la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione presa il 19 maggio 1980 dal capo del servizio «Management e organizzazione, effettivi» di riassegnazione della ricorrente e del suo posto alla sede di Bruxelles con effetto dal 1° gennaio 1981.

2 Con istanza nella stessa data, presentata ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto alla Corte, mediante procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione della decisione litigiosa.

3 Nelle osservazioni scritte la Commissione ha comunicato di aver deciso, con atto del 18 luglio 1980, viste le ragioni esposte dalla ricorrente nel ricorso, di sospendere la decisione di riassegnazione del 19 maggio 1980 nella prospettiva di un riesame della situazione. La Commissione ritiene che, date le circostanze, non sia d'uopo statuire allo stato attuale e che sia opportuno rinviare la causa «sine die».

4 All'udienza del procedimento sommario la ricorrente ha dichiarato rinunciare, viste le circostanze, alla domanda di sospensione. La Commissione ha dichiarato non aver osservazioni da formulare riguardo a tale rinunzia.

5 È d'uopo definire la situazione nell'ambito delle norme speciali relative al procedimento sommario, dando quindi atto alla ricorrente della sua rinunzia e riservando le spese fino alla decisione sulla domanda principale, tuttora pendente.

Per questi motivi,

IL GIUDICE CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE DELLA CORTE ai sensi degli artt. 96, § 1, 85, 2° comma, e 11, 2° comma, del regolamento di procedura,

pronunziandosi in procedimento sommario,

dispone:

1° **La causa 163/80 R è cancellata dal ruolo.**

2° **Le spese sono riservate fino alla decisione della causa 163/80.**

Così fatto e disposto a Lussemburgo, il 31 luglio 1980.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il giudice che sostituisce il presidente della Corte

P. Pescatore